

**A513 - ACEA/CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI NEL MERCATO DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA**  
*Provvedimento n. 26928*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 gennaio 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio CE n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 TFUE;

VISTA la propria delibera del 4 maggio 2017 n. 26590, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Acea S.p.A., capogruppo dell'omonimo Gruppo, e della sua controllata Acea Energia S.p.A., attiva, in particolare, nella vendita di energia elettrica sia ai clienti domestici e non domestici connessi in bassa tensione aventi diritto al servizio di maggior tutela, sia a quelli serviti in regime di mercato libero, per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 TFUE;

VISTA la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria e, in particolare, gli elementi acquisiti sia a seguito degli accertamenti ispettivi effettuati l'11 maggio 2017, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 287/90, presso le sedi delle società Parti del procedimento sia a seguito delle audizioni svolte, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, con i rappresentanti delle stesse nonché delle successive informazioni da queste trasmesse con comunicazione pervenuta il 4 ottobre 2017;

VISTA la documentazione agli atti del procedimento;

CONSIDERATO che il procedimento, avviato con provvedimento n. 26590/2017, concerne una presunta violazione dell'articolo 102 TFUE da parte delle società Acea S.p.A. e Acea Energia S.p.A., consistente nella possibile adozione di condotte escludenti con effetti restrittivi della concorrenza nei mercati della vendita di energia elettrica ai clienti finali domestici e non domestici allacciati in bassa tensione;

CONSIDERATO che dalla documentazione in atti sembra emergere che Acea Energia S.p.A. disponga di informazioni dettagliate e aggiornate in ordine all'effettiva consistenza della base clienti dei propri concorrenti nei mercati locali dove essa offre il servizio di maggior tutela, e che, per le caratteristiche delle informazioni, non si può escludere che le stesse le siano state trasmesse da Areti S.p.A., società di distribuzione elettrica appartenente al suo stesso gruppo societario;

CONSIDERATO, quindi, che l'accesso e lo sfruttamento per fini commerciali da parte di Acea Energia S.p.A. di informazioni privilegiate derivanti dall'appartenenza a un gruppo verticalmente integrato nell'attività di distribuzione in esclusiva di energia elettrica nelle province di Roma e Formello e in quella, *ope legis* connessa, di esercente la maggior tutela negli stessi territori sono suscettibili di attribuire ad Acea Energia un vantaggio competitivo non replicabile dai propri concorrenti e idoneo a discriminarli, con conseguente pregiudizio per il corretto sviluppo del mercato della vendita di energia elettrica ai clienti finali;

RITENUTO, pertanto, necessario estendere l'istruttoria sia oggettivamente con riguardo alla disponibilità e allo sfruttamento da parte di Acea Energia S.p.A. di informazioni privilegiate sia soggettivamente alla società di distribuzione di energia elettrica Areti S.p.A., verticalmente integrata con Acea Energia S.p.A., in quanto soggetto che trasferisce tale patrimonio informativo alla consorella;

**DELIBERA**

- a) di estendere oggettivamente il procedimento all'attività di acquisizione e sfruttamento commerciale di informazioni privilegiate da parte di Acea Energia S.p.A.;
- b) di estendere soggettivamente il procedimento alla società Areti S.p.A.;
- c) che il responsabile del procedimento è la dottoressa Letizia Giliberti;
- d) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio, da parte dei rappresentanti legali dei predetti soggetti, ovvero di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Energia e Industria di Base della

Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione dalle società nei cui confronti si svolge l'istruttoria, ovvero da persone da esse delegate, presso la Direzione Energia e Industria di Base della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*